

STATUTO

ELGER SERVIZI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LA SPEZIA SP VIA DEL CANALETTO
10

Numero REA: SP - 110368

Codice fiscale: 01217430113

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-09-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGAT "A" rep. 78429 racc. 17889	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO	
Articolo 1) - DENOMINAZIONE	
E' costituita la Società Cooperativa sociale a responsabilità li- mitata denominata "ELGER SERVIZI - Società Cooperativa So- ciale"	
Articolo 2) - SEDE	
La società ha sede nel comune di La Spezia (SP). Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e rappre- sentanze sia in Italia che all'estero.	
Articolo 3) - DURATA	
La durata della società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordina- ria. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.9 dello statuto sociale.	
La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Co- dice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.	
Articolo 4) – SCOPO e OGGETTO SOCIALE	
Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale	

dei cittadini mediante l'intrapresa di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone che presentano difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della mutualità.

La cooperativa si pone l'obiettivo di realizzare, senza fine di lucro, nell'interesse dei soci cooperatori, con la prevalenza del lavoro dei soci medesimi, i benefici della mutualità di cui all'articolo 2512 2° comma punto 2) c.c. mediante l'esercizio delle attività di seguito specificate.

La cooperativa ha per oggetto:

- 1) l'esecuzione di servizi di pulizia, manutenzione, pittura-zione e riparazione di qualsiasi immobile civile ed industriale, manufatto, costruzione navale, cantieri ed aeromobili, stazioni ferroviarie e marittime, di strutture alberghiere e sportive, di strade ed autostrade private e/o pubbliche o private ad uso pubblico, aree demaniali, strutture ospedaliere e scolastiche, impianti industriali e civili;
- 2) l'attività di studio, progettazione, predisposizione, preparazione e manutenzione di aree verdi, giardini, parchi e verde pubblico, compresa la realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale;
- 3) l'attività di studio, progettazione, predisposizione, prepa

razione, installazione e manutenzione di attrezzature per aree verdi e più in generale di tutte le tipologie di arredo urbano, ivi compresa la realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale verticale;

4) il servizio di facchinaggio e la movimentazione di carichi con e senza l'ausilio di attrezzature meccaniche, carico e scarico, riempimento e svuotamento di contenitori presso qualunque struttura civile e/o industriale e/o portuale;

5) il servizio di traslochi, movimentazione, sgombero, trasferimento e ricollocazione; rizzaggio e derizzaggio di contenitori e ponteggi in tutti i settori di attività merceologica;

6) l'attività di sorveglianza e di controllo relativa ad impianti e strutture civili e/o industriali e/o portuali inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione incendi ed infortuni;

7) assunzione di commesse per lavori di terra e di bordo per costruzione, riparazione, manutenzione ed installazione di impianti elettrici, idraulici ed impianti tecnologici speciali; assunzione di appalti pubblici e/o privati per lavori civili, industriali e di pubblica utilità;

8) servizi ausiliari e di assistenza complementare e sussidiaria alle attività educative, sorveglianza di alunni in plessi scolastici di ogni tipo e genere, vigilanza nel trasporto scolastico, servizi ausiliari di assistenza ai portatori di handicap;

9) ogni attività di servizio ausiliaria alle attività industriali, commerciali e di servizio, con particolare riferimento alle attività idonee all'utilizzo di persone con ridotte capacità lavorative come, a semplice scopo esemplificativo, archiviazione di documenti cartacei anche avvalendosi di strumenti ad alta tecnologia (archiviazione ottica, ecc.); servizi dei "call center"; servizi di catalogazione e repertorizzazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività anche con terzi.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.

Articolo 5) – REQUISITI MUTUALISTICI

La società deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato

in relazione alle tipologie di attività sociali individuate dal precedente articolo 4), intende, nello svolgimento della propria attività, avvalersi prevalentemente delle prestazioni dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando i parametri previsti ex articolo 2513 c.c.

In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente, la società:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati del 2,5%;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6) - SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al

minimo stabilito dalla legge. Può essere socio chiunque condivida i fini sociali perseguiti ed intenda contribuire alla loro realizzazione essendo in possesso dei requisiti personali necessari a tale scopo.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente possono divenire soci le persone fisiche che appartengano alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: essi prestano la propria opera ottenendo quale corrispettivo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) le persone giuridiche pubbliche e private i cui statuti contemplino espressamente il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Articolo 7) – PROCEDURA D'AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione in cui sia indicato:

- cognome, nome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale
- indicazione della effettiva attività di lavoro
- ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere inferiore al limite minimo né a quello massimo stabilito dalla legge

- dichiarazione della volontà di attenersi alle norme di statuto e di rispettare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali competenti.

Ove la domanda venga presentata da persona giuridica dovrà indicare:

- denominazione, sede ed attività dell'ente o della persona giuridica
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati
- quote sottoscritte.

Alla domanda deve essere allegato lo statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande e accertate le condizioni previste dallo statuto delibera in merito con obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rigetto.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato il versamento della quota. Trascorso un mese dalla comunicazione della ammissione senza che siano stati effettuati tali versamenti la delibera diviene inefficace.

TITOLO III

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Articolo 8) – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione

ed a causa di morte.

Articolo 9) - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.

Articolo 10) - DECADENZA

La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 11) - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni di legge, di Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni della società o comunque si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa. In particolare l'esclusione potrà essere deliberata nei confronti del socio che:

- a) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti dovuti ad altro titolo verso la società;
- b) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- c) nella esecuzione del proprio lavoro si renda responsabile

di atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art. 1455 c.c.;

d) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di far parte della cooperativa;

e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile;

f) in qualunque modo o forma arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12) – LIQUIDAZIONE DEI SOCI USCENTI

I soci receduti, decaduti ed esclusi preventivamente informati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. hanno diritto soltanto al rimborso della quota da essi effettivamente versata; la relativa liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio.

Articolo 13) – DECESSO DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata si matura nella misura e con le modalità previste all'articolo precedente. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto

saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei fondi indicati all'art. 15.

Articolo 14) – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuamente la loro opera nella cooperativa dovrà fare riferimento al C.C.N.L. per le cooperative sociali compatibilmente con le esigenze sociali. Agli altri soci, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività in favore della cooperativa.

TITOLO IV

PATRIMONIO NETTO

Articolo 15) – PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale minimo ciascuna di euro 50,00;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie.

La cooperativa potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle norme e dai regolamenti vigenti. La richiesta di finanziamenti ai soci viene deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 16) - QUOTE

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza la autorizzazione

scritta del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 17) – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico dei profitti e delle perdite, dalla nota integrativa e dalla relazione sull'andamento della gestione sociale. Oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis la relazione del Consiglio di Amministrazione deve fornire dati e precise informazioni circa l'andamento della attività della cooperativa in ambito sociale, nei confronti dei soci, di persone non socie e dell'intera comunità. Inoltre la relazione degli amministratori deve chiaramente e dettagliatamente evidenziare i criteri adottati nella gestione della società per l'effettivo conseguimento degli scopi statuari.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

- | | | |
|--|----|--|
| | | |
| | b) | una quota, nella misura e con le modalità previste dalla |
| | | legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup- |
| | | po della cooperazione; |
| | c) | un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi |
| | | vigenti e dal precedente articolo 5 dello Statuto, ai fini dei |
| | | requisiti mutualistici; |
| | d) | l'eventuale residuo al fondo di riserva straordinaria. |

L'assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) del precedente comma.

Tutte le riserve sono indivisibili, ai sensi dell'articolo 2545-ter C.C. e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'esistenza della società né all'atto del suo scioglimento.

L'assemblea che approva il bilancio di esercizio delibera, anche, in merito alla distribuzione dei ristorni.

In ogni caso i ristorni non possono che riguardare le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio, in quanto disponibili ai sensi di legge, sempre nei limiti delle eccedenze scaturenti dalle attività svolte con i soci e non possono essere distribuiti in misura superiore al 20% per cento del detto risultato dell'esercizio ed in ogni caso in misura superiore a quanto previsto da speciali disposizioni di legge e regolamenti, anche per singole gestioni mutualistiche.

Il ristorno spettante a ciascun socio cooperatore, da calcolarsi sulla base delle attività svolte con i soci come separatamente e

videnziate in bilancio, può essere distribuito secondo quanto previsto dall'assemblea dei soci, anche mediante aumento proporzionale della rispettiva quota, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 c.c.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 18) – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo stesso.

L'Assemblea ordinaria è convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (se previsto);
- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- d) l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;

e) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Articolo 19) – QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci

	che rappresentino la maggioranza dei voti e le delibere	
	sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i	
	soci presenti o rappresentati in assemblea;	
	- in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due ter-	
	zi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati	
	in assemblea.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul	
	cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede	
	sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda con-	
	vocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favore-	
	vole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. In questi casi i	
	dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.	
	Articolo 20) – ASSEMBLEA: DIRITTO di VOTO e SVOLGIMEN-	
	TO	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora	
	nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire perso-	
	nalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare	

soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Articolo 21) – PRESIDENTE, SEGRETARIO, REDAZIONE del VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente scelto tra uno dei soci presenti; non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

A fine assemblea il segretario redigerà apposito verbale da trascrivere sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. Detto verbale, dopo essere stato letto e approvato dall'assemblea, sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 22) – ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione devono essere nominati fra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per periodo

superiore a cinque esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 23) – POTERI del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consiglio può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

In ogni caso non possono essere delegati dagli amministratori i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Articolo 24) – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente; dell'assenza o impedimento del Presidente farà prova la firma del Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 24) – AMMINISTRATORE UNICO

Tutti i poteri del Consiglio spettano all'Amministratore Unico in caso di nomina di quest'ultimo.

Allo stesso modo, spettano all'Amministratore Unico la rappresentanza legale della società e la firma sociale in caso di nomina di quest'ultimo.

Articolo 25) – COLLEGIO SINDACALE

Nei casi in cui è richiesto dalla legge e quando lo ritiene opportuno, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l'Assemblea nomina il Presidente, e due supplenti. I componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione dei sindaci sarà determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26) – SCIOGLIMENTO e MESSA IN LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 27) – REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 28) – NATURA SOCIALE DELLA COOPERATIVA

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Ogni delibera in tal senso determina l'automatica ed immediata messa in liquidazione della cooperativa.

Articolo 28) – NORME CONCLUSIVE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia e si fa riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel codice civile con particolare riguardo alle norme sulla società a responsabi

21 di 21